

Link alla norma codice terzo settore

[www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117)  
[www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117~art3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117~art3)

## **DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117**

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

*(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43 )*

Note: **Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017**

# **Titolo II**

## **DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE**

Art. 4

Enti del Terzo settore

### **1. Sono enti del Terzo settore**

le organizzazioni di volontariato,

**le associazioni di promozione sociale,**

gli enti filantropici,

le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,

**le reti associative,**

le società di mutuo soccorso,

**le associazioni, riconosciute o non riconosciute,**

le fondazioni

e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società

costituiti

per il perseguimento, senza scopo di lucro,

**di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**

mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale

in forma di azione volontaria

o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,

o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi,

ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

*(modifica)*

**di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**

**con**

**delle finalità di cui all'art. 2**

### **2. Non sono enti del Terzo settore**

le amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

le formazioni e le associazioni politiche,

i sindacati,

**le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,**

le associazioni di datori di lavoro,

nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti,

ad esclusione dei soggetti operanti

**nel settore della protezione civile**

alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

### **3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti**

le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

#### Art. 5

##### Attività di interesse generale

**1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

*(modifica)*

*di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*

*Con*

*delle finalità di cui all'art.2*

**Si considerano di interesse generale,**

Nota ASMU ITALIA

MODIFICA

*Si considerano di interesse generale,*

*CON*

*Oltre alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, previsti nell'atto costitutivo e/o statuto, si considerano di interesse generale*

se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,  
*(NOTA.Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)* e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,  
*(NOTA.Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)* e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni  
*(NOTE Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare);*
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) **educazione, istruzione e formazione professionale,**

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, (NOTA Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale)

**nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;**  
**(MODIFICARE)**

**nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;**

con

**nonche' le attività culturali, di educazione, istruzione, formazione**

**e di interesse sociale con finalita' educativa e di interesse sociale. Potendo effettuare formazione anche non professionale;**

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (NOTE Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) **organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;**
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) **organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**
- l) **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;**
- m) **servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;**
- n) **cooperazione allo sviluppo,** ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; (NOTE Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo)
- o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale**, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato

a promuovere l'accesso del produttore al mercato  
e che preveda il pagamento di un prezzo equo,  
misure di sviluppo in favore del produttore  
e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure,  
nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali,  
in modo da permettere ai lavoratori  
di condurre un'esistenza libera e dignitosa,  
e di rispettare i diritti sindacali,  
nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;**

*(Modifica dell'intero testo della presente lettera p) con il seguente testo)*  
**servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone e alla sensibilizzazione e collaborazione con i datori di lavoro, svolti dagli enti del terzo settore, con modalità stabilite nei relativi statuti e/o regolamenti, attraverso i loro soci e i soggetti con cui collaborano, con spirito civico, solidaristico e di utilità sociale.**

*Ai sensi:*

- a) dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*  
*b) delle norme che regolano gli enti del terzo settore.)*

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;**

*(Modifica dell'intero testo della presente lettera q) con il seguente testo)*  
*alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale e ricettiva, anche temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi degli associati e dei partecipanti)*

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**

- s) agricoltura sociale,**

*ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*  
*(Modifica dell'intero testo della presente lettera s) con il seguente testo)*  
*agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita', svolta da enti del terzo settore, in ambito agricolo, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi con finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.*

- t) organizzazione e gestione**

## **di attivita' sportive dilettantistiche;**

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;  
*(Nota. Legge 166. Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi)*
- v) **promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**
- w) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;**
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.**

2. Tenuto conto delle finalita' **civiche, solidaristiche e di utilita' sociale** di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attivita' di interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.

## Art. 6 Attivita' diverse

**(Nota. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5,**

53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 **ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.**)

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, **a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale,** secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97,** tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

*(Nota ASMU ITALIA. Il Decreto, ai sensi dell'art 18 della costituzione e dell'art. 36 del Codice Civile, dovrebbe prevedere la defiscalizzazione dell'attività di Bar nelle sedi sociali, quando le stesse sono rivolte ai soli soci, mentre prevedere la fiscalizzazione ove le bevande e i prodotti da bar vengono pagati da non soci. Le Associazioni svolgono un ruolo sociale importantissimo, è necessario dargli quei pochi strumenti utili per sopravvivere. Equiparare le quote sociali alle entrate del Bar, semplificherebbe enormemente la sopravvivenza delle Associazioni.)*

#### Art. 7 Raccolta fondi

1. **Per raccolta fondi si intende** il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore **al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi** di lasciti, donazioni e contributi di natura **non corrispettiva.**

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi **anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,** inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, **in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore**

*(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 **ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.**)*

#### Art. 8

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. **Il patrimonio** degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e **utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria**

ai fini dell'esclusivo perseguimento  
di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

**Modifica**

di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

**Con**

delle finalita' di cui all'art.2.

**2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate**

a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori

ed altri componenti degli organi sociali,

anche nel caso di recesso

o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:**

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di **compensi individuali non proporzionati all'attivita' svolta**, alle responsabilita' assunte e alle specifiche competenze **o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;**

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o **compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche**, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, **salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);**

c) **l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;**

d) **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato**, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, **esclusivamente in ragione della loro qualita',**

**salvo che tali cessioni o prestazioni**

**non costituiscano l'oggetto**

**dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5;**

**Modifica Lettera d)**

sostituire "a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato,"

con "a condizioni diversificate che possano costituire privilegio,"

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

## Art. 9

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

**1. In caso di estinzione o scioglimento,**

**il patrimonio residuo e' devoluto,**

**previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1,**

*(Nota. Art. 45 Registro unico nazionale del Terzo settore 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore.)*

e salva diversa destinazione imposta dalla legge,

**ad altri enti del Terzo settore**

**secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente**

o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta

che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio

con raccomandata a/r o

secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

**Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo**

**compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.**

#### Art. 10

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalita' giuridica

ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o piu' patrimoni

destinati ad uno specifico affare

ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

#### Art. 11

Iscrizione

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore

**ed indicano gli estremi dell'iscrizione**

**negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.**

2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore,

**gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita'**

**esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale**

**sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.**

3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese

soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

#### Art. 12

Denominazione sociale

1. La denominazione sociale,

**in qualunque modo formata,**

deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.

**Di tale indicazione deve farsi uso negli atti,**

**nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.**

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

*(nota articolo 4 comma 3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto)*

**3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS,**

**ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli,**

**non puo' essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.**

#### Art. 13

Scritture contabili e bilancio

**1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato**

**dallo stato patrimoniale,  
dal rendiconto finanziario,  
con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente,  
e dalla relazione di missione  
che illustra le poste di bilancio,  
l'andamento economico e finanziario dell'ente  
e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.**

**2. Il bilancio degli enti del Terzo settore  
con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate  
inferiori a 220.000,00 euro  
puo' essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.**

**3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto  
in conformita' alla modulistica definita  
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  
sentito il consiglio nazionale del terzo settore.**

*(Nota. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, **13 comma 3**, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 **ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.**)*

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.

**6. L'organo di amministrazione documenta  
il carattere secondario e strumentale  
dell'attivita' di cui all'articolo 6  
nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.**

**7. Gli enti del Terzo settore  
non iscritti nel registro delle imprese  
devono depositare il bilancio  
presso il registro unico nazionale del Terzo settore.**

*(Modifica comma 7. con il seguente testo)*

*Gli enti del Terzo settore  
non iscritti nel registro delle imprese  
con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate  
superiori a 220.000,00 euro  
devono depositare il bilancio  
presso il registro unico nazionale del Terzo settore.)*

## Art. 14 Bilancio sociale

1. Gli enti del Terzo settore

con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate  
**superiori ad 1 milione di euro**  
**devono depositare**

**presso il registro unico nazionale del Terzo settore,**  
**e pubblicare nel proprio sito internet,**  
**il bilancio sociale**

redatto secondo linee guida

adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  
sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore,  
e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata  
e delle dimensioni dell'ente,  
anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

*(Nota. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)*

2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite,  
proventi o entrate comunque denominate

**superiori a centomila euro annui**

devono in ogni caso pubblicare annualmente  
e tenere aggiornati nel proprio sito internet,

**o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano,**  
gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti  
ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,  
ai dirigenti nonché agli associati.

*(Nota. art. 41 comma 1. Le reti associative sono enti del Terzo settore.)*

## Art. 15

### Libri sociali obbligatori

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1,

**gli enti del Terzo settore devono tenere:**

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,

**in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;**

*Modificare*

*in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;*

*con*

*in cui devono essere trascritti o riportati i verbali redatti per atto pubblico  
o con computer;*

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione,  
dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. **I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1,**

sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

**I libri di cui alla lettera c) del comma 1,**

sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. **Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali,**  
**secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.**

4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

*(NOTE ASMU ITALIA ART. 4 COMMA 3. ENTI RELIGIOSI)*

## Art. 16

## Lavoro negli enti del Terzo settore

**1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.**

In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore,  
**la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non puo' essere superiore al rapporto uno a otto,**  
da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

**Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.**